

S
N. 15384/09 R.G.NR.

N. 10309/09 R.G.G.P.

N. 1343/20 Reg. Sent.

emessa il 29/7/2020

Data del deposito 27/9/2020

Data irrevocabilità



TRIBUNALE DI FIRENZE
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dr. Giovanni Perini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

[REDACTED]

detenuto per questa causa - presente

difeso di fiducia dagli avv. Michele Costa e Adriano Galli, entrambi del Foro di Grosseto

IMPUTATO

del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 600 ter, 10 co. e 600 sexies, 1° co. cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzando minori degli anni diciotto, realizzava esibizioni pornografiche e, documentandole mediante macchine fotografiche e telefoni cellulari dotati di fotocamera, produceva materiale pornografico suscettibile di diffusione, consistente in un video e oltre duecento immagini - alcune delle quali già stampate, altre e il video contenuti in schede di memoria e memorie interne di telefoni cellulari - ritraenti minori nudi o parti intime degli stessi, con l'aggravante di aver commesso il fatto anche in danno di minori degli anni quattordici.

Fatti accertati in Orbetello, sino al 20 ottobre 2009.

Perini

Conclusioni delle parti:

P.M.: affermazione della penale responsabilità dell'imputato con condanna alla pena di anni 7 di reclusione ed € 40.000 di multa.

Difensori: in tesi dichiararsi il difetto di giurisdizione, con eventuale trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria svizzera; in ipotesi assoluzione perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato; in ulteriore ipotesi minimo della pena con concessione delle attenuanti generiche.

MOTIVAZIONE

1) A seguito dell'arresto in flagranza di reato, nei confronti dell'imputato indicato in epigrafe è stato emesso decreto di giudizio immediato, in data 22.3.2010, per il reato di cui all'imputazione sopra trascritta.

L'imputato, a mezzo del difensore avv. Adriano Galli, munito di procura speciale (in atti a f. 127), ha poi tempestivamente chiesto di procedere nelle forme del giudizio abbreviato.

Sussistendo i presupposti di legge, è stata disposta (con decreto in data 18.5.2010, al quale si fa rinvio) la prosecuzione del giudizio in tale forma.

Successivamente, nel corso del giudizio abbreviato (precisamente all'udienza del 23.6.2010) il giudice, sentite le parti, ha disposto (ai sensi dell'art. 441 comma 5 c.p.p.), di procedere a nuovo esame del perito assistente della Polizia di Stato [REDACTED], che nella precedente fase processuale era stato incaricato, nelle forme dell'incidente probatorio, di esaminare il materiale informatico sequestrato al [REDACTED], materiale dal quale deriva l'imputazione.

In particolare l'ulteriore esame del [REDACTED] è stato finalizzato a precisare gli elementi disponibili ai fini dell'individuazione dei luoghi nei quali le fotografie sequestrate al [REDACTED] (o almeno alcune di esse) sono state scattate.

All'esito dell'esame del [REDACTED], che all'udienza di oggi ha risposto alla domande anche mediante una relazione scritta (depositata in cancelleria il 22.7.2010, poi confermata e illustrata dal perito nel corso dell'esame), si è proceduto alla discussione, nel corso della quale le parti hanno formulato le conclusioni in epigrafe trascritte.

A conclusione della discussione e dopo la deliberazione in camera di consiglio il giudice ha pronunciato sentenza dando immediata lettura del dispositivo e riservando il deposito della motivazione.




2) Il processo nei confronti del ██████ trae origine dai fatti esposti nel verbale di fermo e in quello di perquisizione e sequestro redatti in data 20.10.2009 dai Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Orbetello. In quella data una pattuglia dei Carabinieri che svolgeva un servizio di controllo sulla SS 1 "Aurelia" fermava un furgone con targa svizzera, utilizzato come camper, condotto dall'attuale imputato, che in quel momento era l'unica persona a bordo. Insospettiti dalle di cose di varia natura che erano confusamente accatastate nella parte posteriore dell'automezzo (sembra che vi fossero, tra l'altro, diversi indumenti intimi di bambine, nonché -come è stato poi accertato- alcune bambole nelle quali era stato praticato un foro in corrispondenza delle parti intime), gli operanti decidevano di ispezionare il mezzo, rinvenendo all'interno materiale che da subito veniva qualificato come pedopornografico e quindi sottoposto a sequestro.

Si tratta di alcune fotografie, già stampate, che ritraggono bambine nude, anche -in qualche caso- con gli organi genitali esposti, e in talune delle quali -tre foto- è chiaramente visibile la cabina interna del camper, così da rivelare la realizzazione delle foto stesse all'interno dell'automezzo. Si veda, in particolare, il fascicolo fotografico allegato al verbale di fermo e inserito in atti a ff. 59 e seguenti: si tratta di sei fotografie che gli operanti danno atto di aver rinvenuto, già stampate (a quanto sembra in data 29.4.2003), in un vano sul retro del furgone. Le sei fotografie ritraggono la stesse due bambine, in alcuni casi fotografate, come sopra detto, all'interno del camper, in altre foto inquadrare mentre sono completamente nude, intente a lavarsi o ad effettuare bisogni fisiologici.

Oltre a ciò venivano rinvenuti sei apparecchi telefonici cellulari muniti di fotocamera (con relative schede SIM e, in alcuni casi, schede di memoria aggiuntiva) e 15 memorie digitali (commercialmente definite "SD", "mini SD" o "micro SD"), utilizzabili all'interno di telefoni cellulari ovvero di fotocamere digitali.

Nel verbale di perquisizione e sequestro si espone che nella memoria del telefono cellulare in uso al ██████ venivano subito rinvenuti, ad un esame sommario, numerosi files con immagini di "bambine nude di verosimile etnia asiatica, certamente minorenni"; "in molte di esse risultano ritratti i soli genitali". Si aggiunge che la visualizzazione delle immagini memorizzate nella schede tipo SD veniva eseguita 'a campione' constatando la presenza di un gran numero di fotogrammi ritraenti particolari intimi di bambine minorenni, sempre di verosimile origine asiatica, che risultavano creati, per la maggior parte, nei precedenti mesi di aprile e maggio 2009.



Il materiale in questione è stato poi dettagliatamente analizzato e, per la parte rilevante a fini del procedimento penale, stampato dal perito informatico (nominato in sede di incidente probatorio richiesto dal p.m. ed ammesso dal Giudice per le indagini preliminari) assistente [REDACTED], del Compartimento Polizia Postale di Firenze (si veda la relazione scritta depositata dal perito in data 11.1.2010, nonché l'esame del perito all'udienza conclusiva dell'incidente probatorio ed ancora la nota integrativa depositata dal [REDACTED]-come sopra esposto- in data 22.7.2010, in riferimento alla quale il perito è stato esaminato all'udienza di oggi).

Va precisato che il fermo è stato poi convalidato, a seguito dell'udienza fissata ex art. 391 c.p.p. in data 23.10.2009, con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Grosseto, che contestualmente ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, trattandosi di reato attribuito (ex art. 51 comma 3 quinquies e 328 comma 1 quater c.p.p.) alla competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo del distretto.

Il P.M. ha poi chiesto la reiterazione della misura cautelare della custodia in carcere, che è stata disposta ai sensi dell'art. 27 c.p.p. dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze con ordinanza del 29.10.2009.

Nel corso delle indagini preliminari si è proceduto alla perizia informatica della quale si è detto ed inoltre -sempre nelle forme dell'incidente probatorio- a perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato, della quale è stato incaricato dal Giudice per le indagini preliminari il dr. [REDACTED] di Firenze.

3) Ciò premesso, si deve in primo luogo valutare il materiale in sequestro per stabilire se lo stesso integri la nozione di 'materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto' che è alla base della fattispecie di 'pornografia minorile' contestata al [REDACTED] (ed anche, naturalmente, di quella meno grave di detenzione di tale materiale, prevista dal successivo art. 600 quater c.p.).

Ritiene il giudice che la natura pornografica del materiale, realizzato utilizzando minori, sia assolutamente fuori discussione.

Il perito [REDACTED], esaminate le fotografie memorizzate nei supporti rinvenuti nel possesso del [REDACTED] (che complessivamente contengono circa 20.000 immagini), ha riferito che 186 immagini raffigurano minori nudi o parti intime di essi (v. relazione [REDACTED], in atti, f. 7). E' stato rinvenuto inoltre un video (probabilmente creato anch'esso con la video camera di un apparecchio cellulare in sequestro) in cui figura una bambina nuda che gioca con un telo.

Dall'esame del materiale che è stato stampato emerge che in numerose occasioni il [REDACTED] ha fotografato bambine in età prepubere completamente nude, con la regione genitale in primo piano. E' palese che in molti casi le bambine attendono di essere fotografate e si trovano 'in posa'; in altri casi sono invece sotto la doccia, ma pur sempre completamente nude e con la regione pubica in evidenza (mentre talvolta il volto della bambina non è visibile).

In qualche caso la bambina fotografata ha le gambe molto divaricate e la regione pubica in primo piano; nella foto si nota, talvolta, anche la presenza di una mano che sembra appartenere ad un adulto, non essendo proporzionata al corpo della bambina (si vedano le prime due foto a f. 313 - allegato 17 della relazione peritale [REDACTED]).

Una parte delle immagini è stata realizzata attraverso l'ingrandimento e l'elaborazione di alcuni particolari di fotografie, e segnatamente della regione genitale delle bambine, regione genitale che figura ingrandita e in primissimo piano.

Altre immagini derivano da operazioni di 'collage' effettuate utilizzando più fotografie di minori nudi o parti di esse.

Molte immagini ritraggono variamente bambole, fotografate da sole o insieme a bambine nude.

In alcune immagini si nota, completamente nudo, anche il [REDACTED], talvolta in una sorta di collage con fotografie di bambine nude (v. le fotografie stampate dal perito a p. 373 del fascicolo).

Una più specifica descrizione del contenuto delle foto è evidentemente superflua, essendo sufficiente rinviare agli allegati alla relazione Sillieri (ed anche alla descrizione delle immagini più significative contenuta nella relazione di perizia psichiatrica redatta dal dr. [REDACTED], che ha potuto anch'egli esaminare il materiale: in particolare v. pp. 21 e ss. della relazione [REDACTED]).

In punto di diritto si deve osservare che la nozione di materiale pornografico ha trovato una compiuta elaborazione nella recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione terza, n. 10981 del 4 marzo 2010, imputato Khan. La Suprema Corte ha affermato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 600 ter c.p., è necessario fare riferimento alla definizione di pedopornografia di cui all'art. 1 della decisione quadro del Consiglio europeo n. 2004/68/GAI del 22.12.2003, dovendosi quindi intendere per "materiale pornografico", oggetto della condotta criminosa, quel materiale che ritrae o rappresenta visivamente un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica.

In applicazione di questo principio è stata esclusa la configurabilità del reato nella condotta di un soggetto che, trovandosi sulla spiaggia, si era limitato a fotografare "insistentemente" alcuni minori in costume da bagno senza che il materiale fosse connotato da allusioni o richiami di natura sessuale. Nella motivazione della sentenza si precisa, peraltro, che in quel caso "i genitali, il sedere e l'area pubica erano assolutamente nascosti alla vista".

E' pacifico che il caso in esame è completamente diverso. Appare indiscutibile che il materiale in sequestro contiene sistematicamente l'esposizione del corpo nudo di minori -sicuramente bambine di età inferiore a 13-14 anni- che ostentano gli organi genitali. Una simile esposizione ha senz'altro contenuto lascivo, in quanto palesemente finalizzata a soddisfare le pulsioni erotiche del fruitore ed oggettivamente caratterizzata dall'assoluta evidenza del richiamo sessuale (tanto che gli organi sessuali sono stati poi ingranditi e macroscopicamente evidenziati in altre immagini detenute dal [redacted]).

Del tutto irrilevante (come del reato la giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto ha ampiamente chiarito: si veda ad esempio Cass. sez. 3 9.12.2009 CED 246231; ma altre decisioni sono conformi) è la circostanza che i minori non siano, nelle numerose immagini sequestrate al [redacted], impegnati in atti sessuali.

D'altra parte una diversa interpretazione del concetto di 'pornografia minorile' non corrisponderebbe in alcun modo alla *ratio* normativa: le disposizioni in questione trovano origine nell'esigenza di tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento, quale deriva -ovviamente- anche dall'utilizzo di minori -non in grado di autodeterminarsi- per realizzare immagini di quel tipo. La lesione del bene giuridico protetto dalla norma è assolutamente indiscutibile anche se i minori non sono ripresi nel corso di amplessi sessuali.

4) Nel corso della discussione sono state sviluppate soprattutto le problematiche in punto di giurisdizione sollevate dai difensori dell'imputato (ed esposte anche nella memoria depositata in cancelleria). Ritiene questo giudice che la questione sia effettivamente meritevole di approfondimento e -valutate nel loro insieme le acquisizioni istruttorie- tale da escludere che il [redacted] possa essere giudicato responsabile del reato di 'produzione di materiale pornografico'. Si deve infatti concludere che le 'esibizioni pornografiche' (e la 'produzione' del relativo materiale) sono avvenute all'estero, in difetto delle condizioni che sono richieste per la punibilità del fatto commesso, appunto, in territorio estero, ai sensi dell'art. 604 c.p..

Non vi è dubbio che la fattispecie criminosa di cui all'art. 600 ter comma 1 c.p. si consuma nel momento e nel luogo in cui il minore viene 'utilizzato' per l'esibizione pornografica e il materiale pornografico viene prodotto.

Va anche precisato -preliminarmente- che l'art. 600 ter c.p. non configura un reato abituale, essendo penalmente rilevante ogni singolo atto: d'altra parte proprio in questa prospettiva è stata contestata la continuazione 'interna' al reato. Ed allora si dovrebbe stabilire in quale luogo (se in territorio italiano o estero) sia stata realizzata ogni singola fotografia e ritenere perseguibili le singole condotte che risultino realizzate dal [REDACTED] in territorio italiano o per le quali sussistano comunque, nel caso di fatto commesso all'estero, le condizioni stabilite, ai fini della procedibilità, dall'art. 604 c.p..

Quest'ultima disposizione, introdotta dall'art. 10 della legge 269/1998, estende (rispetto a quanto previsto dalle disposizioni generali, e previgenti, dettate dagli artt. 9 e 10 del codice penale) la punibilità della condotte commesse all'estero dal cittadino italiano o in danno di un cittadino italiano. Si tratta, in ogni caso, di ipotesi radicalmente diverse da quella che nella specie viene in contestazione. Ed infatti l'art. 604 c.p. stabilisce che *"le disposizioni di questa sezione ... si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia"*. Nella specie deve ritenersi, per i motivi che si esporranno, che i fatti vadano considerati commessi all'estero da cittadino straniero (il [REDACTED] è cittadino svizzero), al di fuori -ovviamente- di ogni ipotesi di concorso con un cittadino italiano e in danno di minori non identificati, ma ragionevolmente non di nazionalità italiana.

A proposito di quest'ultimo aspetto si deve osservare, in primo luogo, che la grande maggioranza delle immagini pornografiche rinvenute riguardano minori con tratti somatici palesemente asiatici.

La circostanza che, con tutta probabilità, si tratti -per tutte le immagini fotografiche in sequestro- di minori non italiani emerge anche dalla valutazione che fin dall'inizio è stata effettuata dalla polizia giudiziaria. Dagli atti risulta, infatti, che la Polizia Postale, di ciò opportunamente richiesta dal P.M., ha tempestivamente trasmesso le immagini, per gli accertamenti del caso, alla Sezione Minori del Ministero dell'Interno, servizio Interpol, al fine di interessare gli organismi di polizia degli Stati con i quali esistono rapporti di collaborazione (v. nota del Polizia Postale del 4.1.2010 e provvedimento del p.m. del 13.1.2010, in atti a f. 469).

Non risulta che queste indagini abbiano portato ad esiti positivi: non è pervenuta alcuna risposta.

Ciò per un verso rende ancor meno credibile, su un piano logico, che i minori in questione siano italiani.

Per altro verso è evidente che la residua incertezza che si potrebbe (almeno su un piano di semplice ipotesi teorica) tuttora prospettare non può essere valutata nel processo a 'sfavore' dell'imputato, assumendo (**in contrasto con i consueti canoni di valutazione della prova**) come sussistente la condizione stabilita dal citato art. 604 c.p.p. a fini della procedibilità per il reato di produzione di materiale pornografico.

E' da ricordare che l'art. 529 c.p.p. al secondo comma stabilisce, come principio generale, che la prova della sussistenza della condizione di procedibilità deve essere offerta dall'accusa e che l'insufficienza della prova sul punto rileva in ogni caso in senso favorevole per l'imputato.

Questa considerazione è rilevante, ad avviso di questo giudicante, anche nel momento in cui si va ad affrontare la questione all'individuazione del locus commissi delicti.

Da parte dell'accusa si è sostenuta l'insufficienza, ai fini della ipotizzata esclusione della procedibilità o della punibilità per il reato previsto dall'art. 600 ter comma 1 c.p., della allegazione difensiva circa l'effettuazione delle foto in territorio estero. Tale allegazione è stata giudicata dal p.m. inconsistente, data l'assenza di indicazioni precise circa i luoghi nei quali le singole fotografie sono state realizzate.

Il giudicante ritiene che questa conclusione non sia convincente.

E' vero che nell'udienza di convalida del fermo il [REDACTED] si è avvalso (peraltro legittimamente) della facoltà di non rispondere e che nel corso del processo non ha reso dichiarazioni (limitandosi a far pervenire una breve missiva scritta in lingua francese e a colloquiare, in certa misura, con il perito dr. [REDACTED] che nella sua relazione riferisce il contenuto dei colloqui psichiatrici ai quali l'imputato ha accettato di sottoporsi, raccontando -in sostanza- di aver vissuto per molti anni in Asia spostandosi di continuo, di fotografare i bambini per la loro "bellezza" e di utilizzare, per la soddisfazione dell'istinto sessuale, esclusivamente le bambole, che costituiscono uno dei più frequenti soggetti delle fotografie).

Tuttavia, comunque si voglia valutare l'atteggiamento processuale dell'imputato, non è consentito operare una sostanziale inversione dell'onere probatorio che, in applicazione dei principi sopra richiamati, grava sull'accusa.

Al di là di questa considerazione, non si può ignorare che gli indici di valutazione attinenti ai luoghi in cui le foto possono essere state realizzate

C. P.

portano univocamente a collocare questi luoghi in paesi orientali e comunque al di fuori del territorio italiano.

Una valutazione d'insieme del materiale probatorio induce a concludere che il ██████ si trovava in Italia in modo occasionale, da poche settimane, al momento in cui è stato sottoposto a controllo da parte dei Carabinieri di Orbetello.

Al riguardo va considerato quanto segue:

a) L'esame del materiale cartaceo (cartoline ecc.) rinvenuto nel camper nonché quello dei 'visti' di frontiera apposti sul passaporto del ██████ (la cui copia è stata depositata da parte dei difensori: il documento è in atti a f. 717 e ss.) senz'altro dimostra che l'imputato è persona che si sposta frequentemente, prediligendo i paesi orientali, in particolare del sud est asiatico.

Dall'esame della copia del passaporto risultano timbri di entrata ed uscita da varie nazioni asiatiche, apposti tra il dicembre 2008 (il passaporto è stato rilasciato in Svizzera il 18.11.2008) e il giugno 2009. I timbri dimostrano che in quell'arco temporale (nel quale si colloca cronologicamente la maggior parte delle fotografie, per quelle che sono le date di 'creazione' dei singoli files rilevate dal perito informatico ██████) il ██████ si è spostato tra Hong Kong, la Thailandia e la Malaysia.

b) Nel verbale di fermo i Carabinieri di Orbetello hanno puntualizzato che dall'esame della banca dati in uso alle forze di Polizia **non risulta alcun precedente controllo effettuato nei confronti del ██████**, tanto che gli operanti si spingono ad ipotizzare che i 'passaggi' dell'imputato in Italia siano del tutto sporadici, "forse solo in occasione dei ritorni in patria" (vale a dire in Svizzera, dove egli risulta risiedere, o in Francia).

c) Gli unici riferimenti del ██████ in Europa sono collocati, per quanto emerge dagli atti, in Svizzera, dove l'imputato mantiene la residenza, e probabilmente in Francia, dove sembra viva il padre ██████ e dove si sarebbe stabilito, da alcuni anni, presso il padre, lo stesso ██████ (al riguardo, tuttavia, le uniche indicazioni si traggono da una nota informativa trasmessa in data 5.11.2009 dalla Polizia Federale elvetica: v. f. 105 e seguenti del fascicolo).

In ogni caso è totalmente da escludere che il ██████ avesse una Italia una abitazione ovvero legami familiari o lavorativi. E' ragionevole ritenere che nell'occasione del controllo dei Carabinieri l'imputato fosse in Italia per semplice turismo.

d) La circostanza che nel corso dell'esame conclusivo dell'incidente probatorio il perito informatico [REDACTED] abbia dichiarato, a domanda dei difensori, che talune fotografie potevano evidenziare, per il loro stesso contenuto, il luogo in cui erano state scattate, ha indotto questo giudice a disporre un approfondimento istruttorio, il cui esito è condensato nella relazione integrativa a firma dell'ass. [REDACTED].

Dall'integrazione istruttorio è emerso che vi sono effettivamente circa 50 immagini che ritraggono luoghi o nazioni oggettivamente identificabili. La maggior parte di queste immagini è stata scattata sicuramente in paesi asiatici, come fatto rilevare anche dal perito. L'assistente [REDACTED] ha opportunamente ricostruito la 'sequenza temporale' di queste fotografie, facendo riferimento alla proprietà "file created" che risulta dai files, vale a dire l'indicazione della data di creazione del file impostata dal sistema operativo dell'apparecchio elettronico utilizzato per realizzare o modificare la foto. Da questa analisi (si veda l'allegato 10 alla seconda relazione [REDACTED]) emerge che **le fotografie che con certezza si possono considerare scattate in Italia risalgono tutte esclusivamente all'arco temporale che va dal 27 settembre 2009 al 17 ottobre 2010.**

In questo spazio temporale il Claude si è sicuramente spostato dalla zona di Sanremo (dove si può presumere sia entrato in Italia, con il camper, attraverso la frontiera di Ventimiglia) a quella di La Spezia e poi alla Toscana e alla Puglia. Il 17.10.2009, tre giorni prima del fermo, vi sono foto scattate, ad esempio, a Polignano a Mare.

Nell'arco temporale precedente al 27 settembre egli si trovava invece (per ciò che si può affermare sulla base di questa analisi) in territorio estero. Infatti:

- il 19 settembre (circa una settimana prima della data approssimativa di arrivo in Italia) vi è **una foto sicuramente scattata in Francia** (presumibilmente in località Aspres Les Corps, nei pressi di Grenoble);
- nei mesi che vanno da dicembre 2008 a giugno 2009 vi sono varie foto sicuramente scattate in paesi asiatici come la Thailandia o la Malesia.

E' dunque da evidenziare che si deve nettamente escludere l'esistenza, nel materiale in sequestro, di fotografie con riferimenti al territorio italiano che si intersecano con le date di 'creazione' delle immagini pornografiche. Nell'arco temporale successivo al 25 settembre 2009, quando si può ragionevolmente affermare che il [REDACTED] abbia fatto ingresso in Italia, non risultano fotografie qualificabili come pornografiche. In Italia sono state realizzate, con tutta probabilità, alcune foto inserite nell'allegato n. 4 alla relazione [REDACTED] (f. 276-280). Ma si tratta sempre di foto che raffigurano minori regolarmente vestiti, fotografati ad una certa distanza, senza alcuna evidenza di tipo sessuale.

Le foto pornografiche che integrano la fattispecie penale sono sempre cronologicamente anteriori alla data sopra indicata e, soprattutto, estranee all'ambiente italiano anche per i tratti somatici (chiaramente asiatici) delle bambine che vengono riprese. Si vedano, ad esempio, le sequenze fotografiche di cui all'allegato 2 alla relazione [redacted]: le bambine ritratte sono certamente asiatiche e, valutando obbiettivamente gli elementi disponibili, appare davvero difficile ipotizzare che quelle fotografie siano stata scattate in Italia.

Quanto alle foto trovate sul camper già stampate, che sono state inserite dai Carabinieri di Orbetello nel fascicolo fotografico allegato al verbale di fermo, si deve osservare che la data di 'stampa' rilevata dagli operanti (29 aprile 2003) è assai risalente (addirittura anteriore alla legge del 2006 che ha modificato la cornice sanzionatoria dell'art. 600 ter c.p.). Rispetto a queste foto la conclusione non può essere diversa rispetto a quella adottata per il materiale informatico. Si tratta di fotografie che **non presentano riferimenti al territorio italiano**; sembra verosimile che siano state scattate in Svizzera o in Francia (dovendosi rilevare che il [redacted] ha dichiarato allo psichiatra dr. [redacted] che le foto sarebbero state scattate nel 2003 vicino alla casa dei suoi genitori, in Francia: p. 10 della relazione [redacted]).

In definitiva, come anticipato, il reato previsto dall'art. 600 ter comma 1 c.p. non è perseguibile perché non soltanto l'accusa non ha fornito la dimostrazione che la condotta sia stata commessa in Italia, ma -al contrario- si deve concludere che si tratta materiale pornografico realizzato al di fuori del territorio italiano, da un cittadino straniero, in danno di cittadini stranieri.

In astratto il colpevole del reato potrebbe essere punito in Italia se sussistessero tutte le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 c.p.. Tali condizioni invece non sussistono perché nella specie difetta sia la richiesta del Ministro della Giustizia, sia l'esito negativo della procedura di estradizione (che non è stata mai avviata da alcuna autorità estera: per inciso va precisato che l'autorità giudiziaria elvetica risulta aver iniziato soltanto una istruttoria preliminare, la cui eventuale conclusione non è affatto conosciuta).

5) La precedente conclusione non comporta che siano da accogliere le richieste difensive volte ad ottenere che sia dichiarato il difetto di giurisdizione.

A fronte dalla non punibilità, secondo la legge italiana, dei fatti di produzione del materiale pornografico commessi all'estero, certamente residua la rilevanza penale della detenzione, in Italia, di quel materiale.

Si tratta della condotta sanzionata dall'art. 600 quater c.p., reato che ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi dell'art. 600 ter, ma che viene in rilievo nel momento in cui l'autore della detenzione non è punibile per la produzione del materiale.

Il rapporto tra le due fattispecie è del tutto analogo a quello che esiste, ad esempio, tra falsità documentale e uso di atto falso, punito -come noto- dall'art. 489 c.p. soltanto nel momento in cui l'utilizzatore del documento falsificato non abbia concorso nella falsità.

La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che *“ai fini dell'integrazione del reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.), è necessario che l'agente non abbia concorso nella falsità o che non si tratti di concorso punibile sicché sussiste il reato quando la falsificazione non è punibile perché commessa all'estero, in difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato”* (Cass. sez. 5, sentenza n. 7940 del 14.2.2007 ced 235701; conforme è la costante giurisprudenza, che da sempre afferma che il concorso nel reato di falsità materiale, che fa sì che l'uso dell'atto falso costituisca un semplice post factum penalmente irrilevante, **“deve configurarsi in termini di concreta punibilità”**).

In altre parole, e ritornando al rapporto tra l'ipotesi prevista dall'art. 600 ter comma 1 e quella della mera detenzione del materiale pornografico, non vi è dubbio che le due disposizioni puniscono (in modo evidentemente diverso, data la diversa gravità delle condotte) due manifestazioni di una progressione criminosa. La detenzione del materiale pornografico non può concorrere con il reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter, perché, in virtù della clausola di riserva contenuta nell'art. 600 quater, si applica soltanto la fattispecie più grave. **Ma l'irrilevanza penale della detenzione presuppone che la produzione del materiale risulti punibile.** Laddove questo non avvenga (nella specie perché il reato è stato commesso all'estero, in un luogo imprecisato e forse addirittura in un paese che non incrimina queste condotte) sarebbe del tutto irrazionale escludere anche la punibilità dell'ulteriore sviluppo dell'azione, rappresentato dalla detenzione del materiale, fatto certamente commesso dal ████████ in Italia.

La clausola di riserva contenuta nell'art. 600 quater va interpretata, come sopra detto, in termini di concreta punibilità della fattispecie di maggiore

gravità. La non punibilità di quest'ultima comporta che si deve far luogo a sentenza di condanna per la detenzione del materiale pornografico.

Va precisato, peraltro, che trattandosi di condotte che afferiscono al medesimo materiale -correttamente descritto nell'imputazione- non vi può essere alcun dubbio in merito alla possibilità di riqualificare il fatto contestato nei termini della detenzione, senza sia ipotizzabile alcun difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa.

La detenzione del materiale pornografico costituisce uno sviluppo compreso nel concetto di produzione del materiale. Tale sviluppo è da ritenere anch'esso contestato 'in fatto' quale elemento concreto della vicenda criminosa (tanto che l'imputazione precisa anche il luogo e la data -Orbetello 20.10.2009- in cui la detenzione del materiale è stata accertata: è evidente che resta esclusa ogni lesione del diritto di difesa).

D'altra parte anche in riferimento a questo aspetto si può richiamare la giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema di rapporto tra falsificazione e uso di atto falso, che ha costantemente escluso il difetto di correlazione (cfr. ad es. Cass. sez. 5 14.10.2004 ced 230265; Cass. sez. 6 14.10.1981 ced 153220).

6) Da quanto esposto deriva che il [REDACTED] va ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 600 quater c.p., reato del quale sono ampiamente provati tutti gli elementi costitutivi.

La quantità del materiale detenuto dall'imputato deve senz'altro qualificarsi 'ingente' agli effetti della circostanza aggravante prevista dal comma secondo della disposizione sopra menzionata. Si tratta, infatti, di un materiale di importante e non comune consistenza quantitativa (186 foto ed un video, secondo la catalogazione del perito [REDACTED]). Del tutto irrilevante è la circostanza che una parte delle immagini possa essere il frutto di una rielaborazione effettuata dal [REDACTED] partendo da un minor numero di fotografie 'originali'. Va sottolineato che le operazioni di ingrandimento ed elaborazione grafica contribuiscono comunque ad aumentare la mole quantitativa del materiale detenuto e la potenziale pericolosità della condotta, anche per la possibile diffusione di tale materiale. Peraltro la normativa punisce addirittura elaborazioni puramente 'virtuali'.

7) Dalla perizia psichiatrica eseguita dal dr. [REDACTED] (che ha ampiamente argomentato le sue conclusioni, da ritenere condivisibili, cosicché alla relazione peritale si può fare rinvio) emerge che il [REDACTED] è, su un piano

medico legale, una persona sicuramente capace di intendere e di volere e capace di stare in giudizio. Questa conclusione è condivisa dal CTP nominato dalla difesa dr.ssa [REDACTED].

Il perito [REDACTED] ha rilevato, peraltro, che il [REDACTED] presenta un complesso quadro parafilico, con gravi disturbi afferenti l'identità sessuale, disturbi caratterizzati da componenti feticistiche, da travestitismo e prevalentemente da pedofilia. Si tratta di disturbi che non configurano un vizio di mente dal punto di vista psichiatrico-forense. Il quadro complessivo della personalità fa comunque ritenere, secondo il perito, l'elevata probabilità di reiterazione nel tempo di simili comportamenti.

8) Per quanto attiene alla determinazione della sanzione occorre valutare gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., disposizione che, come noto, richiama ad una valutazione completa delle concrete modalità dell'azione e della personalità dell'imputato.

In questa prospettiva non può essere ignorata la gravità del fatto, anche perché il materiale pornografico detenuto è frutto di condotte del [REDACTED] che implicano un significativo rapporto con le persone offese: condotte consistenti nell'avvicinare o adescare (direttamente o per interposta persona) le minorenni e far sì che sia possibile fotografarle completamente nude.

E' anche da dire che l'ingente materiale detenuto ritrae per la maggior parte bambine in tenera età, largamente inferiore non soltanto al limite di 18 anni, ma nella maggior parte dei casi anche ai 14 anni. Anche questo aspetto sicuramente rileva nella quantificazione della pena, sebbene l'aggravante di cui all'art. 600 sexies co.1 non si applichi alla fattispecie prevista dall'art. 600 quater (l'unica aggravante da ravvisare è, come sopra detto, quella dell'ingente quantità del materiale pornografico).

Sul piano della valutazione in merito alla personalità del [REDACTED] va ugualmente detto che gli elementi disponibili sono fortemente negativi, sia perché i trascorsi dell'imputato appaiono inquietanti (dagli atti -ed anche dall'interrogatorio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari di Firenze- emerge con certezza che in passato il [REDACTED] è stato condannato in Svizzera per fatti di violenza sessuale in danno delle figlie), sia perché il quadro complessivo che emerge, in punto di capacità a delinquere, delle indagini svolte (e in particolare dalla perizia del dr. [REDACTED] appare nettamente sfavorevole.

Da tutto ciò deriva che non sono concedibili, in quanto non giustificate da alcun elemento concreto, le attenuanti generiche richieste dai difensori. La pena che si ritiene congrua deve essere calcolata sulla base di un valore

intermedio tra il minimo ed il massimo edittale (massimo edittale che ammonta a cinque anni di reclusione, considerata l'aggravante prevista dall'art. 600 quater comma 2).

Sulla base di queste considerazioni si stima adeguata, con la diminuzione del rito, la pena di anni uno mesi otto di reclusione ed € 3.000 di multa.

A tale pena si perviene sulla base del calcolo seguente:

- pena base: anni due di reclusione ed € 3.500 di multa;
- pena aumentata per l'aggravante prevista dall'art. 600 quater comma 2 c.p. ad anni due mesi sei di reclusione ed € 4.500 di multa;
- pena poi ridotta nella misura prevista dall'art. 442 c.p.p. a seguito della scelta del rito abbreviato.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia successiva all'arresto.

E' palese che il beneficio della sospensione condizionale non è da concedere. Sembra pacifico che sulla condotta futura del [redacted] non si può formulare una prognosi favorevole. Questo giudice ritiene che la misura della custodia in carcere sia tuttora necessaria (al riguardo è sufficiente rinviare all'ordinanza cautelare pronunciata contestualmente alla presente sentenza).

In applicazione dell'art. 600 septies, comma 2, c.p. vanno altresì disposte le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Il materiale informatico oggetto dell'imputazione va confiscato e distrutto. La restituzione all'avente diritto del furgone a suo tempo sequestrato (bene non pertinente al reato) è già stata disposta dal P.M. nella fase delle indagini preliminari.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l'art. 533 c.p.p.,

dichiara

[redacted] colpevole del reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater c.p., aggravato ai sensi del


secondo comma della medesima disposizione, così riqualificato il fatto contestato, esclusa la continuazione, e riconosciuta la diminuzione del rito lo condanna alla pena di anni uno mesi otto di reclusione ed € 3.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante la custodia cautelare;

visto l'art. 600 septies c.p., applica all'imputato le pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Ordina la confisca e la distruzione del materiale pornografico in sequestro.

Visto l'art. 544 co.3 C.P.P. indica il termine di gg. 60 per il deposito della motivazione della sentenza.

Firenze, 29 luglio 2010



Il Giudice
dr. Giovanni Perini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Perini".